

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione	n. DET-AMB-2026-2528 del 11/05/2026
Oggetto	FE19A0001 - VARIANTE SOSTANZIALE ALLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO GEOTERMICO E IRRIGAZIONE AREE VERDI IN LOCALITA' RENAZZO NEL COMUNE DI CENTO (FE) - RICHIEDENTE: MOLINI PIVETTI SPA
Proposta	n. PDET-AMB-2026-2646 del 08/05/2026
Struttura/Servizio adottante	Area Demanio Idrico
Responsabile adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno undici MAGGIO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

---

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA**

**AREA DEMANIO IDRICO**

**OGGETTO:** PROCEDIMENTO FE19A0001 - VARIANTE SOSTANZIALE ALLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO GEOTERMICO E IRRIGAZIONE AREE VERDI IN LOCALITA' RENAZZO NEL COMUNE DI CENTO (FE)  
**RICHIEDENTE:** MOLINI PIVETTI SPA

**LA DIRIGENTE**

**VISTI**

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);
- la legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti);
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152 e ss. mm. ii. (Testo unico ambientale);
- il Decreto Legislativo n. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica);
- la Legge Regionale 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali);
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- la Legge Regionale 2 /2015, in particolare l'art.8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- la Legge Regionale 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la Direttiva europea 2000/60/CE ("Water Frame Directive");

- le deliberazioni dell’Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche);
- il Decreto della Direzione Generale per la salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell’Ambiente n. 29/STA del 13/02/2017;
- la delibera n. 4 del 20/12/2021 della Conferenza istituzionale permanente dell’Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po di adozione del Piano di gestione Acque del distretto idrografico 2021;
- il decreto n. 94 del 27/07/2022 dell’Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po (Adozione di misure di salvaguardia nelle more dell’approvazione del II aggiornamento del Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po per il ciclo sessennale di pianificazione 2021 – 2027);
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna nn. 787/2014, 65/2015, n. 1781/2015, n. 2067/2015, n. 1195/2016, n. 2293/2021 e n. 1060/2023;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell’Assetto organizzativo generale dell’Agenzia;
- la D.D.G. Arpae n. 151/2025 “Direzione Generale. Revisione Assetto organizzativo generale dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale”;
- la D.G.R. n. 31/2026, con la quale è stato approvato l’assetto organizzativo generale dell’Agenzia di cui alla citata D.D.G. Arpae n. 151/2025;
- la D.D.G. Arpae n. 14/2026 del 13/02/2026 Direzione Amministrativa. Modifica dell’assegnazione organizzativa di alcuni incarichi di funzione a seguito della revisione dell’Assetto organizzativo generale e analitico dell’Agenzia;
- la DET-2026-123 del 24/02/2026 - Direzione Amministrativa. Servizio Risorse Umane. Modifica assegnazione del personale a seguito della revisione degli assetti organizzativi di Arpae;
- la D.D.G. Arpae n. 7/2026 con cui sono stati, da ultimo, approvati l’assetto organizzativo analitico ed il Manuale organizzativo di Arpae Emilia- Romagna;
- la DET-2026-160 del 04/03/2026 Area Demanio Idrico. Recepimento disposizioni contenute nella D.D.G. n.7/2026 relativamente all'Area Demanio idrico e nella D.D.G. n.14/2026 in merito all'assegnazione all'Area Demanio idrico degli incarichi di funzione

istituiti per la gestione del demanio idrico. Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Demanio idrico;

- la D.D.G. Arpae n. 3/2026 “Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2026-2028 che include la Sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza”;
- la D.D.G. Arpae n. 26/2026 “Direzione Generale. Conferimento incarico dirigenziale di Responsabile Area Demanio idrico nei confronti della Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli”;

**RICHIAMATA** la determinazione di ARPAE n. DET-AMB-2021-978 del 26/02/2021 con cui è stata rilasciata alla ditta Molini Pivetti SpA, sita in Comune di Cento (FE) via Renazzo 67, la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso geotermico e irrigazione aree verdi per una portata di 12 l/s ed un volume massimo prelevabile di 66.000 mc/anno, (codice pratica FE19A0001).

**PRESO ATTO** della domanda registrata al prot. n. PG/2024/234401 del 3/12/2024 con cui la Ditta ha richiesto la variante sostanziale alla sopracitata concessione consistente nell'aumento del volume d'acqua massimo prelevabile da mc/annui 60.000 a 120.000;

**DATO ATTO** che:

- la domanda è stata sottoposta al procedimento di concessione ordinaria di cui al Titolo II del r.r. 41/2001;
- è stata pubblicata la predetta domanda sul BURERT n. 37 del 11/02/2026 senza che nei termini previsti siano state presentate domande concorrenti o siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;
- le destinazioni d'uso della risorsa idrica sono qualificabili, per la definizione del canone, come uso geotermico (igienico e assimilati, lettera f del comma 1 art. 152 LR 3/99) e irrigazione aree verdi aziendali (pescicoltura, irrigazione di attrezzature sportive e di aree destinate a verde pubblico, lettera d del comma 1 art. 152 LR 3/99) ;

**CONSIDERATO** che in base alla valutazione *ex ante* condotta col “*metodo Era*” di cui alla “*Direttiva Derivazioni*”, la derivazione ricade nei casi di “*Attrazione*”, definiti dalla medesima direttiva;

**DATO ATTO:**

- che in data 4/03/2026 è stata inoltrata richiesta di verifica antimafia mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA) ai sensi del d.lgs. n. 159/2011;
- che essendo trascorsi 30 giorni dalla richiesta di cui sopra senza ricevere la certificazione richiesta è stata acquisita autocertificazione ai sensi DPR 445/2000 attestante l'insussistenza di cause decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 da parte dei soggetti della ditta richiedente sottoposti a verifica;

**DATO ATTO:**

- che con nota PG/2026/13387.U del 23/01/2026, questa Agenzia ha indetto la Conferenza di Servizi in forma semplificata e asincrona per l'acquisizione dei pareri previsti dall'art. 12 del r.r. 41/2001;
- che, in esito alla Conferenza risulta acquisito il parere positivo dei seguenti enti:
  - Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi idrici e Rifiuti - ATE SIR (PG/2026/14973 del 27/01/2026);
  - ARPAE di Ferrara – Unità Autorizzazioni complesse ed Energia (PG/2026/16657 del 28/01/2026);
- che, essendo trascorsi 45 giorni dall'indizione della Conferenza senza avere ricevuto il parere della Provincia di Ferrara la mancata comunicazione equivale ad assenso senza condizioni ai sensi dell'art. 14bis, comma 4 della L 241/90 e s.m.i.;

**Rilevato** sulla base della documentazione presentata dal richiedente che:

- la variante in esame prevede un aumento dei prelievi da pozzo sia per uso geotermico che per irrigazione di aree verdi aziendali mantenendo invariata la portata di esercizio del pozzo, pari a 12,0 l/s;

- la domanda di variante è motivata dalla necessità soddisfare le esigenze di raffrescamento dell'intero magazzino di stoccaggio, precedentemente utilizzato solo in parte, al fine di garantire la conservazione del prodotto fino al carico per il successivo trasporto ai clienti;
- nella tabella seguente vengono confrontati i prelievi autorizzati per i vari usi della concessione vigente con quelli della variante in esame:

<b>Utilizzo</b>	<b>Volume concesso (mc)</b>	<b>Variante richiesta (mc)</b>
Uso geotermico	63.800	116.000
Irrigazione aree verdi	2.200	4.000
<b>Totale</b>	<b>66.000</b>	<b>120.000</b>

- In sostanza la variante richiesta prevede un incremento dei prelievi da pozzo pari a 54.000 mc/anno, dei quali 52.200 per uso geotermico e 1.800 per irrigazione delle aree verdi;
- il pozzo verrà utilizzato per circa 157 giorni durante il periodo estivo con una portata istantanea di picco di 12 l/s e per 74 giorni durante quello invernale con una portata massima di 8 l/s;
- la portata verrà gestita tramite inverter e verrà modulata in riduzione nei periodi meno caldi e durante le ore notturne;
- il corpo idrico sfruttato è il Complesso Acquifero A1, secondo lo schema delle unità idrostratigrafiche dello studio “Riserve idriche sotterranee della Regione Emilia-Romagna” (RER-ENI 1998), che presenta caratteristiche idonee all'utilizzo richiesto;

**VERIFICATO**, ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, che le destinazioni d'uso della risorsa idrica richieste, invariate rispetto a quelle della concessione previgente, rientrano nelle tipologie di cui alla lettera f) (“igienico e assimilati” per l'uso geotermico) e alla lettera d) (irrigazione del verde aziendale) dell'art. 152, comma 2, della LR 3/1999, i cui importi base sono definiti dalla Delibera di Giunta Regionale n. 65/2015;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;
- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di canone per l'anno corrente risultando in regola con quanto dovuto per l'uso pregresso della risorsa;
- ha versato in data 30/03/2026 la somma di 62,13 euro a titolo di integrazione al deposito cauzionale precedentemente costituito;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta:

- che debbano essere proseguiti i monitoraggi stabiliti nell'ambito della procedura di AIA approvata con Determinazione n. DET-AMB-2025-668 del 5/02/2025;
- che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione cod. pratica FE19A0001;

#### DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. **di assentire** alla Ditta Molini Pivetti SpA, (C.F. 00055650386), la variante sostanziale alla concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, cod. pratica FE19A0001, come di seguito descritta:
  - prelievo da esercitarsi mediante pozzo avente profondità di m 62;
  - ubicazione del prelievo: Comune di Cento (FE), via Renazzo 67, censito al fg. 34, mapp. 882; coordinate UTM RER x: 680.824; y: 959.277; su terreno di proprietà del concessionario;
  - destinazione della risorsa ad uso igienico e assimilati (geotermico), per un volume di 116.000 mc/anno, e irrigazione aree verdi, per un volume di 4.000 mc/anno;
  - portata massima di esercizio pari a l/s 12; portata media pari a l/s 5,38;
  - volume d'acqua massimo prelevabile pari a mc/annui 120.000;
2. **di stabilire** la scadenza della concessione al 31/12/2035;
3. **di approvare** il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 2/04/2026, registrato al prot.

PG/2026/61231;

4. **di dare atto** che l'importo del canone previsto per l'anno 2026 è pari a 390,92 euro;
5. **di dare atto** che è stata corrisposta la somma di 62,13 euro a titolo di integrazione al deposito cauzionale precedentemente costituito;
6. **di dare atto** che sarà dichiarata la decadenza dalla concessione qualora dalle verifiche antimafia dovesse risultare, a carico del concessionario la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67;
7. **di notificare** il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
8. **di dare atto** che il presente provvedimento è pubblicato sul sito dell'Amministrazione concedente, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 2335/2022 rispetto al d.lgs. 33/2013, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
9. **di provvedere** alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
10. **di dare atto** che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
11. **di dare atto** che il Responsabile del procedimento è il Dott. Lorenzo Marchesini e che non sussiste conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;
12. **di dare atto** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e ss. r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

la Dirigente  
Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli  
*ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE*

AREA DEMANIO IDRICO

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee rilasciata alla Ditta Molini Pivetti SpA, c.f.. 00055650386 (cod. pratica FE19A0001).

**ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA E DI RESTITUZIONE**

1. Il pozzo di prelievo e quello di restituzione sono ubicati in Via Renazzo 67 nel Comune di Cento (FE), su terreno di proprietà del concessionario censito al Foglio 34, Mappale 882 del Catasto comunale.

2. Dati tecnici del pozzo di prelievo

- Coordinate UTM-RER X=680.824 Y=959.277
- profondità 62 m
- diametro pozzo 250 mm (esterno)
- materiale PVC
- tratti filtrati 41-51 m, 55-60 m
- tipologia filtri spirale continua in acciaio inox
- tipologia pompa elettropompa sommersa
- potenza pompa 18,5 kW
- portata massima 12 l/s
- inverter si
- testa pozzo all'interno di pozzetto in cls 100 x 100 cm con contaltri, rubinetto per prelievo campioni e tubo passante per misure freaticometriche.

3. Il prelievo avviene dal corpo idrico "Transizione Pianura Appenninica-Padana - confinato superiore" (cod. 0620ER-DQ2-TPAPCS).

4. Dati tecnici del pozzo di restituzione

- Coordinate UTM-RER X=680.799 Y=95.9234
- profondità 62 m
- tipo di pozzo mondiametro senza avampo
- diametro pozzo 315 mm (esterno)
- materiale PVC
- tratti filtrati 41-53 m, 55-59 m

- tipologia filtri                    microfessurato slot 1,0 mm in PVC
- testa pozzo all'interno di pozzetto in cls 120 x 120 cm con tubo di reimmissione Ø 3" e tubo di campionamento Ø 2", contaltri e rubinetto.

#### ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso geotermico, per la climatizzazione del reparto molino e del magazzino di stoccaggio e ad uso irrigazione delle aree verdi aziendali.
2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata massima di esercizio pari a **12 l/s** e nel limite di volume massimo pari a **120.000 mc/annui**, dei quali 116.000 ad uso geotermico e 4.000 ad uso irrigazione aree verdi.

#### ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione, il cui importo per l'anno 2026 è pari a **390,92 euro**, dei quali 195,46 euro per l'uso geotermico e 195,46 euro per irrigazione di aree verdi.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione, mediante avviso pagoPA, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni:  
  
<https://www.arpae.it/it/arpae/amministrazione-trasparente/pagamenti-dellamministrazione/concessioni-e-demanio-idrico-modalita-di-pagamento>), pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
3. L'importo del canone è soggetto agli aggiornamenti e rideterminazioni disposti con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
4. Il Concessionario è tenuto al pagamento del canone annuo anche se non può o non vuole fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso

l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

5. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

#### ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE/FIDEIUSSIONE

1. Il deposito cauzionale costituito, pari a **390,92 euro**, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

#### ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2035**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo (<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>) entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare.
3. La domanda di rinnovo presentata oltre il termine di cui sopra non è procedibile. La derivazione non potrà essere esercitata dopo la scadenza e la sua riattivazione è subordinata al rilascio di nuova concessione, previa presentazione di apposita domanda che andrà istruita ai sensi della normativa vigente.
4. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione per la verifica degli adempimenti connessi al rapporto concessorio e di quelli connessi alla cessazione dello stesso.

5. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.

#### ARTICOLO 6- CONDIZIONI GENERALI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto a mantenere in regolare stato di funzionamento idoneo e tarato dispositivo per la misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno al Servizio concedente tramite autenticazione e caricamento sull'apposito portale:

(<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>).

seguendo le indicazioni operative contenute nel documento di istruzioni disponibile all'url:

<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online/istruzioni-lettura-contatore.pdf>

Solo in caso di comprovata impossibilità tecnica alla comunicazione nei modi indicati sopra, i suddetti volumi dovranno essere resi, specificando la lettura iniziale e quella finale del contatore, allegando una foto del quadrante da cui siano leggibili i valori indicati, alle seguenti Amministrazioni:

- ARPAE - Area Demanio Idrico sede di Ferrara PEC: [aoofe@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofe@cert.arpa.emr.it)
- REGIONE EMILIA-ROMAGNA - Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, aria e Agenti Fisici PEC: [acqua@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:acqua@postacert.regione.emilia-romagna.it).

Il concessionario è tenuto inoltre a:

- mantenere in efficienza la strumentazione tecnica installata;
- consentire al personale addetto al controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;
- comunicare tempestivamente, anche per vie brevi, a questo Servizio concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione ed i tempi previsti per il ripristino;

- comunicare la sostituzione del contatore a questo Servizio specificando la data di sostituzione e allegando foto del nuovo strumento installato e del vecchio contatore da cui risulti il dato del volume totalizzato al momento della sostituzione.
2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il titolare della concessione, il codice identificativo della concessione (FE19A0001) e il termine di validità della stessa.
  3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
  4. **Stato delle opere** - Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento del loro mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risultino innocue ai terzi.
  5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
  6. **Spese** - Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti la concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.
  7. **Verifica idoneità risorsa** - Il presente atto consente l'esercizio del prelievo nei limiti quantitativi assentiti e nel rispetto delle prescrizioni relative alle modalità. Resta in capo al concessionario ogni eventuale accertamento necessario a verificare l'idoneità qualitativa della risorsa idrica per cui il prelievo è stato richiesto, mantenendo indenne l'Amministrazione concedente da responsabilità per eventuali danni che possano derivare dalla non idoneità anche sopravvenuta della risorsa idrica rispetto all'uso praticato.
  8. **Responsabilità del concessionario** – Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

#### ARTICOLO 7 - DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi.
2. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
3. In caso di decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.

#### ARTICOLO 8 - RINUNCIA ALLA CONCESSIONE

1. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza.

#### ARTICOLO 9 - CAMBIO DI TITOLARITÀ

1. L'istanza di cambio di titolarità va presentata tramite portale online (<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>) all'autorità competente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
2. La richiesta deve indicare gli estremi della concessione, i dati anagrafici del subentrante, le ragioni del cambio di titolarità unitamente alla relativa documentazione a supporto.
3. Il Servizio, previa istruttoria sulla legittimità della richiesta, adotta il provvedimento di modifica della titolarità della concessione ed assegna un termine per la costituzione del

deposito cauzionale. Tale deposito non va effettuato quando trattasi di cambio di denominazione e di ragione sociale, di fusione, incorporazione, trasformazione di società o conferimento di azienda.

4. L'autorità competente, previa istruttoria sulla legittimità della richiesta ed esauriti gli eventuali adempimenti di legge in materia di comunicazioni e informazioni antimafia, adotta il provvedimento di modifica della titolarità della concessione ed assegna un termine per il pagamento del deposito cauzionale intestato al nuovo concessionario. Tale deposito non va effettuato quando trattasi di cambio di denominazione e di ragione sociale, di fusione, incorporazione, trasformazione di società o conferimento di azienda.
5. In caso di morte del concessionario gli eredi possono subentrare nella concessione con richiesta di cambio di titolarità da presentarsi entro dodici mesi dal decesso.
6. Le utenze passano da un titolare all'altro con l'onere dei corrispettivi rimasti eventualmente insoluti.

#### **ARTICOLO 10 - SOSPENSIONE/REVISIONE/REVOCA**

1. L'Amministrazione concedente può sospendere, rivedere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.
2. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.
3. In caso di revoca il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza.
4. L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

#### **ARTICOLO 11 - OBBLIGO DI RIPRISTINO DEI LUOGHI**

1. Salvo che l'Amministrazione concedente disponga diversamente, la dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, la rinuncia alla concessione, comportano l'obbligo per il concessionario di ripristinare lo stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.
2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato.
3. Questo Servizio può consentire il mantenimento dei pozzi, su richiesta del concessionario, qualora sia garantito il non utilizzo del pozzo attraverso la rimozione della pompa di emungimento dell'acqua, nonché la chiusura dell'imbocco mediante l'apposizione di tamponi localizzati, controllabili dal Servizio ARPAE competente.

#### **ARTICOLO 12 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

1. Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**